

ORIGINALE



L.C. 6/24
SENT. 19/24
REP. 34/24

**IL TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso da

CONCLUSIONI

"Tutto ciò premesso e ritenuto, i Ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi nonché elettivamente domiciliati CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale adito, ritenuti sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggetti per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del Codice della Crisi e dell'insolvenza, di voler emettere decreto di apertura della liquidazione e per l'effetto nominare il liquidatore, nonché adottare ogni necessario ed opportuno provvedimento; disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei Ricorrenti da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore; disporre idonea pubblicità alla domanda ed al provvedimento; dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali; fissare nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dal decreto di apertura della liquidazione il tempo di esecuzione della liquidazione controllata."

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato a p.c.t. il 25 ottobre 2023, i ricorrenti hanno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 C.C.I.I., allegando di trovarsi in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, il quale ha esposto la propria



valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I., atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il [redacted] presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3, comma 1, paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 C.C.I.I., poiché i ricorrenti risiede in [redacted] comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **La natura familiare della procedura**

Ricorrono altresì i presupposti per l'operare dell'art. 66, comma primo C.C.I.I., perché i ricorrenti sono membri conviventi della stessa famiglia (cfr. docc. 6 e 7 - certificato contestuale di stato di residenza e di famiglia, estratto di matrimonio) e l'origine del loro sovraindebitamento – così come dichiarata e attestata dall'O.C.C. è comune. Quest'ultima va ricondotta all'esito negativo dell'esperienza commerciale intrapresa nel 2003 e cessata nel 2013 a causa delle ingenti perdite maturate.

✓ **L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore**

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 C.C.I.I., è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art.2 comma *mbis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5, comma 4).



L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I., bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268, comma 4 C.C.I.I. e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272 C.C.I.I.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi o, come in questo caso, le Dichiarazioni Uniche degli ultimi tre anni (docc. 16-27), accompagnate dalla produzione degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni (docc. 28 e 29), anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I.;
- 2) la relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni dei ricorrenti (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2 C.C.I.I. (docc. 85 e 86);
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dal Gestore ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I.;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti (doc 87 e pagg. 8, 9 e 10 della relazione particolareggiata);
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 C.C.I.I. (docc. 80 e 81);

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



7) lo stato di famiglia (doc. 7) e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia (vd. *infra*), ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) C.C.I.I.);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e dell'attivo dei ricorrenti (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Con decreto del 19 novembre 2023 il Collegio rilevava alcune criticità nel ricorso e nella documentazione allegata. Innanzitutto, il Tribunale evidenziava la difformità tra le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare indicate nel ricorso (pag. 6) e le spese quantificate nel doc. n. 84 sottoscritto dai ricorrenti. Veniva, altresì, rilevato il mancato rispetto dell'art. 66, comma 3, C.C.I.I. (il quale dispone che *"le masse attive e passive rimangono distinte"*), atteso che la ricostruzione del contributo da destinarsi alla procedura è stata effettuata in misura onnicomprensiva senza una puntuale specifica circa la percentuale di contribuzione di ciascun coniuge.

I ricorrenti hanno adempito alla richiesta di integrazioni mediante il deposito tempestivo, in data 21 dicembre 2023, delle integrazioni al ricorso e alla relazione particolareggiata contenenti i chiarimenti richiesti. In particolare, è stata precisata la somma dovuta a titolo di spese di sostentamento ed è stata indicata la misura contributiva di ciascun coniuge riguardo le somme da destinarsi alla procedura.

La relazione del Gestore dà atto dell'esame della documentazione sopramenzionata e risulta rispondente ai contenuti minimi richiesti dall'art. 269, comma 2 C.C.I.I.: in ragione del contenuto di "attestazione" delle conclusioni, non è necessario acquisire le carte lavoro, la documentazione comprovante i controlli, le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269, comma 3 C.C.I.I. e le circolarizzazioni eseguite.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, i ricorrenti non sono imprenditori in quanto il sig. lavora con contratto a tempo indeterminato presso

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



e la sig.ra [redacted] lavora con contratto a tempo indeterminato a far data dal 17/07/2023.

L'OCC ha dato atto di aver svolto un'analisi relativa alle società di persone collegate ai ricorrenti e di aver avuto come unico riscontro la [redacted] di cui il sig. [redacted] era titolare, che risulta costituita nel 2003 e ceduta nel 2012 (doc. 90).

A ben vedere, dalla disamina della visura camerale prodotta (suscitato doc.n 90) si evince che entrambi i coniugi erano soci della [redacted] e che tale società, alla data del 15.08.2023, non era cancellata. Si rende, quindi, opportuno verificare l'eventuale superamento delle soglie di cui all'art.2, comma 1 C.C.I.I.: alla luce delle deduzioni dei ricorrenti nonché dei valori di attivo, ricavi (in termini reddituali) e debiti riscontrati nel ricorso e nella documentazione agli atti, appare evidente il mancato superamento. Segnatamente, i valori di cui alle lettere a), b) e c) ex art. 2 C.C.I.I. si attestano, rispettivamente, per il Sig. [redacted] intorno ad € 64.000, € 230.000,00 ed € 23.650,00 netti (comprensivi di canone di locazione), nonché per la Sig.ra [redacted] intorno ad €57.500, € 230.000,00 ed € 9.150,00 netti (comprensivi di canone di locazione).

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c), 66 e 268 C.C.I.I. i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.



Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.I. un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che i debitori non risultano più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare.

In particolare, quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione del fatto che il patrimonio immobiliare e mobiliare risultano di valore di gran lunga inferiore rispetto al passivo maturato e l'esiguità dei crediti futuri costituiti dagli stipendi non sono idonei a garantire l'integrale soddisfacimento dei creditori.

Nello specifico, il passivo esposto è quantificato in € 308.295,60, come da prospetto che segue, comprensivi delle spese della presente procedura.

SCHEMA RIASSUNTIVO SITUAZIONE DEBITORIA	
	€ 156.717,66
	€ 3.557,46
Totale	€ 160.275,12

SCHEMA RIASSUNTIVO SITUAZIONE DEBITORIA	
	€ 52.236,61
	€ 15.115,19
	€ 79,07
	€ 1.159,77
	€ 874,80
Totale	€ 69.465,44

SCHEMA RIASSUNTIVO SITUAZIONE DEBITORIA	
	€ 54.856,29
	€ 14.512,47
Totale	€ 69.368,76

Il patrimonio dei debitori è, invece, costituito da:

1. diritti su beni immobili:

- i ricorrenti sono proprietari in ragione del 50% ciascuno dell'unità immobiliare sita in
comprensiva box, concessa in locazione ad un canone di €
525,00 mensili, comprensivi di € 75,00 per spese condominiali. L'immobile è identificato al



catasto come segue: appartamento

; autorimessa foglio

Attualmente l'immobile è oggetto della procedura di esecuzione immobiliare incardinata presso il Tribunale di Milano da :

2. diritti su beni mobili registrati:

- il signor _____ è proprietario di un'autovettura il cui valore è stato stimato dall'O.C.C. tra € 1.000-1.660, e di un motociclo targato _____ del 2005 il cui valore è stato stimato dall'O.C.C. in € 4.700 ca.

3. crediti futuri per stipendi: il Gestore della crisi ha verificato che i ricorrenti sono lavoratori a tempo indeterminato. Il signor _____ percepisce uno stipendio mensile di ca. € 1.650,00 comprensivi di ratei per 13esima e 14esima mensilità. La signora _____ percepisce una retribuzione mensile di ca. € 500,00.

Quanto alle giacenze del conto corrente cointestato ai debitori presso la _____ e della carta di credito _____ collegata al predetto conto

sarà cura del liquidatore verificarne la capienza, alla data di apertura della liquidazione, ed acquisire eventuali somme eccedenti la quota destinata al mantenimento come determinata dal Giudice.

Sarà altresì cura del liquidatore in sede di inventario verificare la presenza di beni mobili non registrati pignorabili presso la residenza dei debitori.

Alla luce delle integrazioni depositate le somme esposte per il mantenimento del nucleo familiare sono state quantificate in € 2.104,00 e dettagliate come segue:

1. spesa di vitto: euro 650,00;
2. spese condominiali: euro 120,00;
3. spesa luce e gas: euro 200,00;
4. spesa internet cellulari e computer euro: 34,00;
5. spese sanitarie/dentistiche euro: 250,00;
6. spese bollo auto e moto euro: 50,00;
7. spesa assicurazione auto e moto: € 50,00;
8. spese benzina: € 200,00;
9. affitto per canoni di locazione 550,00 euro.

Quanto alle criticità evidenziate nel precedente decreto del Tribunale, le stesse sono da considerarsi superate atteso che le integrazioni depositate hanno chiarito quanto richiesto.

✓ **Nomina del liquidatore**

La mancata suddivisione delle masse debitorie come disposto dall'art. 66, comma 3, C.C.I.I. costituisce una circostanza di rilievo che non consente di confermare l'OCC quale Liquidatore. Il



Tribunale ritiene, pertanto, opportuno nominare Liquidatore della procedura il Dott.

✓ **Beni compresi nella liquidazione.**

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.I.

Sarà cura del Liquidatore, anche a fronte delle circostanze sopra emerse ed effettuato un accurato inventario, verificare se vi sia ulteriore attivo non dichiarato e liquidabile.

Quanto all'istanza di escludere dalla liquidazione del patrimonio la motocicletta

rappresentato quale mezzo necessario per il ricorrente per recarsi al lavoro, si ritiene che possa trovare temporaneo accoglimento, stante la sua utilità ai fini della riuscita del piano: sarà l'ultimo bene ad essere messo in vendita, salvo verifica del residuo valore.

✓ **L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali**

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b) C.C.I.I.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art.270, comma 2, lett.c), poiché trattasi di domanda proposta dai debitori e i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve poi considerarsi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5 e 150 C.C.I.I.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, in adesione a quanto già ritenuto dal Tribunale di Verona (sentenza del 05.10.2022 nel proc. r.g. n. 22/2022), che pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finchè vi siano di beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, ove la liquidazione dei beni non sia terminata nei tre anni dalla dichiarazione di apertura, data a partire dalla quale dovrà essere valutata la richiesta di esdebitazione, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito dei debitori, posto che anche l'apprensione di quote di reddito rientra nella nozione di "liquidazione dei beni".

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.I.,

1) **dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di**

entrambi residenti in

, procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4

C.C.I.I. (art. 3 Regolamento UE n.2015/848);



- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura
- 3) **nomina** liquidatore con studio in
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, a domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 120 C.C.I.I.;
- 5) **ordina** ai debitori e a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e in particolare ordina ai datori di lavoro del sig. _____ e della sig.ra _____ di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal Giudice Delegato necessarie al mantenimento dei debitori;
- 6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 7) **dichiara** esclusa temporaneamente dalla liquidazione la motocicletta
- 8) **dispone** che il liquidatore:
- **pubblich**i la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - **trascriva** la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili offerti in liquidazione;
 - **proceda**, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1 C.C.I.I.;
 - **proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario (inventario che deve essere approfondito e specifico in ordine a tutti i beni rinvenuti)** di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268, comma 4, e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità di liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I., comunicando, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se sia più conveniente subentrarvi ovvero essere autorizzato alla presentazione di istanza al G.E. per la definitiva improcedibilità;



- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I. la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 comma 1 C.C.I.I.;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato il quale provvederà a darne immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 4 gennaio 2024.

Il Giudice relatore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

